**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**

**n. 144/2007**

**del 26 ottobre 2007**

**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2007 del 28 settembre 2007 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/860/CE della Commissione, del 7 novembre 2006, riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità recante modifica all'allegato A della decisione 2006/679/CE riguardante la specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/153/CE della Commissione, del 6 marzo 2007, che modifica l'allegato A della decisione 2006/679/CE, del 28 marzo 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e l'allegato A della decisione 2006/860/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ([5]),

DECIDE:

*Articolo 1*

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1) nel punto 37g (decisione 2006/66/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti punti:

«37h. **32006 R 0062**: regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1).

([1]) GU L 47 del 21.2.2008, pag. 47.
([2]) GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1.
([3]) GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1.
([4]) GU L 342 del 7.12.2006, pag. 1.
([5]) GU L 67 del 7.3.2007, pag. 13.

37i. **32006 D 0679**: decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1), modificata da:

— **32006 D 0860**: decisione 2006/860/CE della Commissione, del 7 novembre 2006 (GU L 342 del 7.12.2006, pag. 1),

— **32007 D 0153**: decisione 2007/153/CE della Commissione, del 6 marzo 2007 (GU L 67 del 7.3.2007, pag. 13).

37j. **32006 D 0860**: decisione 2006/860/CE della Commissione, del 7 novembre 2006, riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità recante modifica dell'allegato A della decisione 2006/679/CE riguardante la specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 342 del 7.12.2006, pag. 1), modificata da:

— **32007 D 0153**: Decisione 2007/153/CE della Commissione, del 6 marzo 2007 (GU L 67 del 7.3.2007, pag. 13).»;

2) nel punto 37e (decisione 2004/446/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32006 R 0062**: regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione del 23 dicembre 2005 (GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1).»;

3) nel punto 37f (decisione 2004/447/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32006 D 0679**: decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006 (GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1).»;

4) nel punto 37ab (decisione 2002/731/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 D 0860**: decisione 2006/860/CE della Commissione, del 7 novembre 2006 (GU L 342 del 7.12.2006, pag. 1).»

*Articolo 2*

I testi del regolamento (CE) n. 62/2006 e delle decisioni 2006/679/CE, 2006/860/CE e 2007/153/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (*) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Stefán Haukur JÓHANNESSON